

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3057/2007

Registro Generale: 5479/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5479/2007 proposto da:XXXXX e XXXXX rappresentati e difesi da:MAROTTA
SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA rappresentato e difeso da:CAPODANNO
GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CAPUOZZO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot n.220 del 12/09/2007
di assegnazione insegnante di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di
sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria
allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni
organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso
sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3058/2007

Registro Generale: 5483/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5483/2007 proposto da:xxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA rappresentato e difeso da:*SABBETTA ANTONIA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

35 C.D. SCUDILLO - NAPOLI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:*SABBETTA ANTONIA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.3772/B19 del 3/10/2007 - assegnazione insegnante di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3059/2007

Registro Generale: 5539/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5539/2007 proposto da: xxxxx , xxxx, rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da: *ARPAIA GIUSEPPE*
con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

SCUOLA MEDIA STATALE "D'OVIDIO - NICOLARDI" rappresentato e difeso da: *ARPAIA GIUSEPPE*
con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da: *ARPAIA GIUSEPPE*
con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 6396/FPA del 02/10/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI, SCUOLA MEDIA STATALE "D'OVIDIO - NICOLARDI" e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3061/2007

Registro Generale: 5715/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5715/2007 proposto da: xxxxx, xxxxx, xxxxx rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da: *GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

IST.COMPRENSIVO DI CAPRI -SCUOLA SEC. DI I GRADO "I. NIEVO" rappresentato e difeso da: *GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 2881/n-FP del 21/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *IST.COMPRENSIVO DI CAPRI -SCUOLA SEC. DI I GRADO "I. NIEVO"* e *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3062/2007

Registro Generale: 5716/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

CARLO BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5716/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA SIMONA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:**RIGGIO ELIANA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO**

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da:**RIGGIO ELIANA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO**

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "F. GIORDANI" rappresentato e difeso da:**RIGGIO ELIANA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 8057 dell' 01/10/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "F. GIORDANI", MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3063/2007

Registro Generale: 5719/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

CARLO BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5719/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZ. DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO GIANCARLO SIANI - MARANO rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.2561/B19 del 09/10/2007 – attribuzione ore di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*DIREZ. DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO GIANCARLO SIANI – MARANO, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3064/2007

Registro Generale: 5720/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5720/2007 proposto da: xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso
da: *CAPODANNO GIUSEPPE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 2476 B/19 del 24/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3065/2007

Registro Generale: 5721/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

CARLO BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5721/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:CAPODANNO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

ISTITUTO COMPR. STATALE CIRC. 60^ SCUOLA MEDIA "PAVESE"

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 8558/C1D dell' 11/10/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3066/2007

Registro Generale: 5723/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

CARLO BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5723/2007 proposto da:*CACCAVALE VINCENZO, CACCAVALE PASQUALE e ESPOSITO ROSA* rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*RIGGIO ELIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da:*RIGGIO ELIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

3 ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO D'ASSISI" rappresentato e difeso da:*RIGGIO ELIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del 24/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*3 ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO D'ASSISI" CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3067/2007

Registro Generale: 5737/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

CARLO BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5737/2007 proposto da: xxxxx rappresentato e difeso da:

MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

IST.PROF.DI STATO SERVIZI COMM.LI E TURISTICI SANDRO PERTINI rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.3014 dell' 08/10/2007 – integrazione ore di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*IST.PROF.DI STATO SERVIZI COMM.LI E TURISTICI SANDRO PERTINI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3068/2007

Registro Generale: 5771/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5771/2007 proposto da: xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZIONE DIDATTICA 28 CIRCOLO - SCUOLA GIOVANNI XXIII

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.5653/B19 del 26/09/2007 – attribuzione ore di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3069/2007

Registro Generale: 5772/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5772/2007 proposto da: xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da: *RIGGIO ELIANA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da: *RIGGIO ELIANA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. GABELLI rappresentato e difeso da: *RIGGIO ELIANA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.2603/FP del 06/10/2007 – attribuzione ore di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. GABELLI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3070/2007

Registro Generale: 5773/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5773/2007 proposto da:xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*CAPODANNO GIUSEPPE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

IST.COMPRENSIVO DI CAPRI -SCUOLA SEC. DI I GRADO "I. NIEVO"

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.2891 del 21/09/2007 – attribuzione ore di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3072/2007

Registro Generale: 5859/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5859/2007 proposto da:xxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*RIGGIO ELIANA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:*RIGGIO ELIANA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO*

35 C.D. SCUDILLO - NAPOLI

rappresentato e difeso da:

RIGGIO ELIANA

con domicilio eletto in *NAPOLI*

VIA DIAZ C/O AVVOCATURA DELLO STATO

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot,n,3450/BIS del 13/09/2007 di adeguamento ore settimanali di sostegno.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

35 C.D. SCUDILLO - NAPOLI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3021/2007

Registro Generale: 5472/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. , relatore

DIEGO SABATINO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5472/2007 proposto da:xxxxx, xxxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA**

SIMONA con domicilio eletto in **NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:ARPAIA GIUSEPPE con domicilio
eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

*ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE L.PACIOLI -SANT'ANASTASIA rappresentato e difeso
da:ARPAIA GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:ARPAIA
GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.14880/C27H del
13/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI*

ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE L.PACIOLI -SANT'ANASTASIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Udito il relatore Cons. **LUIGI DOMENICO NAPPI**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di
sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria
allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni
organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso
sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3022/2007

Registro Generale: 5474/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons. , relatore**

DIEGO SABATINO **Ref.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5474/2007 proposto da:xxxx, xxxxx

E xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*GIANNUZZI SAVELLI VINCA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da:*GIANNUZZI SAVELLI VINCA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.U. DUCA D'AOSTA rappresentato e difeso da:*GIANNUZZI SAVELLI VINCA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 7965 del 14/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.U. DUCA D'AOSTA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Cons. **LUIGI DOMENICO NAPPI**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3023/2007

Registro Generale: 5475/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. , relatore

DIEGO SABATINO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5475/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx xxxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA**

SIMONA con domicilio eletto in **NAPOLI**

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11 e**

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11**

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

SCUOLA MEDIA STATALE "FIORELLI" DI NAPOLI rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11 ;**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 1 dell' 11/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

SCUOLA MEDIA STATALE "FIORELLI" DI NAPOLI

Udito il relatore Cons. **LUIGI DOMENICO NAPPI**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3024/2007

Registro Generale: 5477/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA *Presidente*

LUIGI DOMENICO NAPPI *Cons. , relatore*

DIEGO SABATINO *Ref.*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5477/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA*

SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso

da:*GIANNUZZI SAVELLI VINCA* con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

SCUOLA MEDIA STATALE "STABIE" DI CASTELLAMMARE DI STABIA rappresentato e difeso

da:*GIANNUZZI SAVELLI VINCA* con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 2699/C27h del 21/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, SCUOLA MEDIA STATALE "STABIE" DI CASTELLAMMARE DI STABIA*

Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3025/2007

Registro Generale: 5481/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons. , relatore**

DIEGO SABATINO **Ref.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5481/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA SIMONA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA** rappresentato e difeso da:**CAPODANNO GIUSEPPE** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

SCIOLA MEDIA STATALE MARTIN LUTHER KING - CASORIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.10162 del 19/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA**

Udito il relatore Cons. **LUIGI DOMENICO NAPPI**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3037/2007

Registro Generale: 5469/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

DIEGO SABATINO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5469/2007 proposto da:xxxxx , xxxxx

E xxxxx rappresentato e difeso da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

SCUOLA SECONDARIA STATALE "LUIGI SETTEMBRINI" DI AFRAGOLA rappresentato e difeso da:*GERARDO MICHELE* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.1787/A6 del 03/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA e SCUOLA SECONDARIA STATALE "LUIGI SETTEMBRINI" DI AFRAGOLA*

Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3038/2007

Registro Generale: 5470/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

DIEGO SABATINO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5470/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx

E xxxxx rappresentato e difeso da:MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO PROFES. DI STATO FRANCESCO SAVERIO NITTI - PORTICI rappresentato e difeso da:GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.3136 del 27/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:ISTITUTO PROFES. DI STATO FRANCESCO SAVERIO NITTI - PORTICI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3039/2007

Registro Generale: 5478/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

DIEGO SABATINO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5478/2007 proposto da:xxxxx e xxxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA*
con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA rappresentato e difeso da:*VIGORITI FEDERICO* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:*VIGORITI FEDERICO* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11*

SCUOLA MEDIA STATALE DON GUANELLA-VIRGILIO I rappresentato e difeso da:*VIGORITI FEDERICO* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.2552/FP del 07/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA e SCUOLA MEDIA STATALE DON GUANELLA-VIRGILIO I*

Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3040/2007

Registro Generale: 5484/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

DIEGO SABATINO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5484/2007 proposto da:xxxxx ,xxxxx,xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES - PORTICI rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provv. prot. n.1781/FP del 13/9/2007

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA, SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES - PORTICI e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3042/2007

Registro Generale: 5537/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

DIEGO SABATINO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5537/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentato e difeso da:**MAROTTA SIMONA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO "TITO MINNITI" rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.2731/C4 del 05/9/2007 – assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO "TITO MINNITI"** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Udito il relatore Ref. **DIEGO SABATINO**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3054/2007

Registro Generale: 5471/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5471/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx, xxxxx rappresentati e difesi da:*MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI*

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

SCUOLA MEDIA STATALE "SANDRO PERTINI" DI NAPOLI rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:*RIPPA ANDREA* con domicilio eletto in *NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 3727/FPA del 20/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA , SCUOLA MEDIA STATALE "SANDRO PERTINI" DI NAPOLI e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3055/2007

Registro Generale: 5473/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5473/2007 proposto da:xxxxx , xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA SIMONA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE**
con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

SCUOLA MEDIA STATALE ANTONIO SOGLIANO rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE**
con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:**ARPAIA GIUSEPPE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.2702/FPA del 13/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, SCUOLA MEDIA STATALE ANTONIO SOGLIANO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Udito il relatore Ref. **CARLO BUONAURO**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3056/2007

Registro Generale: 5476/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5476/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA**

SIMONA con domicilio eletto in **NAPOLI**

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11**

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11**

SCUOLA MEDIA V. VIVIANI - NAPOLI rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:**BAVOSO RAFFAELE** con domicilio eletto in **NAPOLI AVV.STATO - VIA DIAZ N.11**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.2513 del 20/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. E RICERCA, SCUOLA MEDIA V. VIVIANI - NAPOLI e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Udito il relatore Ref. **CARLO BUONAURO**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL I° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO